

IL SAHARA OCCIDENTALE E GLI ACCORDI UE-MAROCCO

Tra colonialismo e occupazione

Con le risoluzioni [1514](#) del 1960, [2072](#) del 1965 e [2229](#) del 1966, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (NU) affermò **la necessità di porre fine al dominio coloniale spagnolo nel Sahara Occidentale e di organizzare un referendum per consentire al popolo Sahrawi di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione.**

Nel 1974 la Spagna annunciò di essere favorevole al referendum, anche se l'anno dopo firmò gli Accordi di Madrid con i quali il Sahara Occidentale venne ceduto, per circa due terzi, al Marocco e, per il resto, alla Mauritania. Prese così avvio il conflitto tra questi Stati e **il Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro (Fronte Polisario), fondato nel 1973 e riconosciuto dalle Nazioni Unite come legittimo rappresentante del popolo Saharawi.** Tre anni dopo, il Fronte Polisario diede vita alla Repubblica Araba Democratica dei Saharawi (RASD) che, nel 1979, concluse un accordo di pace con la Mauritania.

Nel 1975, in [un'Advisory Opinion](#) richiesta dall'Assemblea Generale delle NU, la Corte Internazionale di Giustizia confermò **l'inesistenza di diritti di sovranità di Marocco e Mauritania sul Sahara Occidentale e ribadì il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi.** Poco dopo, il Marocco organizzò la cd. **Marcia Verde**, con la quale circa 350.000 marocchini entrarono nel Sahara Occidentale per vanificare l'eventuale referendum, **contribuendo così all'occupazione già avviata della parte più settentrionale del territorio del popolo Saharawi.** Il conflitto tra Fronte Polisario e Marocco terminò solo **nel 1991 con un cessate il fuoco supportato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Africana.**

Per monitorare il cessate il fuoco e organizzare il referendum, nel 1991 **il Consiglio di Sicurezza delle NU istituiva la missione MINURSO (ris. [690 del 1991](#)),** da allora costantemente rinnovata senza, tuttavia, ottenere risultati significativi sul campo. Mentre i negoziati per una soluzione pacifica del conflitto sono oggi fermi, **il cessate il fuoco è stato più volte violato** come dimostra la reazione militare del Marocco al [blocco del passaggio di Gargarat](#), dal quale transitano persone e merci a esso destinate, messo in atto da un gruppo di Saharawi nell'ottobre 2020.

Ad oggi, **il Marocco continua a occupare illecitamente gran parte del Sahara Occidentale e ha concluso una serie di accordi con l'Unione Europea (UE), nel quadro del loro Accordo Euromediterraneo di Associazione entrato in vigore nel 2000, che incidono di fatto sul territorio del popolo Saharawi.** L'UE è il principale partner commerciale del Marocco e anche il più grande investitore straniero nel Paese. Gli scambi commerciali sono aumentati progressivamente negli ultimi anni e nel 2022 ammontavano a [53,3 miliardi di euro in prodotti e 7,7 miliardi in servizi.](#) Tuttora non esistono, invece, rapporti tra l'UE e la RASD, dato il mancato riconoscimento da parte degli Stati membri dell'Unione.

La “saga Polisario” alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)

Gran parte degli accordi conclusi tra Marocco e UE sono stati oggetto, negli ultimi anni, di una serie di pronunce da parte della CGUE. Pur sollevando diverse questioni, come dimostra la breve analisi offerta qui sotto, i ricorsi avviati dal Fronte Polisario dinanzi la CGUE ha contribuito all'affermazione di un principio oramai chiaro: **in linea con il diritto internazionale applicabile, l'UE non può concludere trattati con il Marocco la cui applicazione si estenda anche al Sahara Occidentale.**

Cause [T-512/12](#) e [C-104/16 P](#)

Nel suo ricorso iniziale, il Fronte Polisario affermava che **l'applicazione al Sahara Occidentale dell'accordo tra UE e Marocco, volto a rafforzare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e ittici, contribuiva all'occupazione del territorio e allo sfruttamento delle risorse naturali,** in contrasto con gli interessi del popolo saharawi (parr. 143-144 e 189-190 della sentenza).

Nel 2012, ritenendo che il Fronte Polisario avesse la capacità di agire dinanzi i giudici dell'UE, **il Tribunale dell'Unione ha parzialmente annullato la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo**



nella parte in cui approvava l'applicazione dell'accordo al Sahara Occidentale (par. 247). Il Tribunale ha anche affermato che, nel concludere l'accordo, **il Consiglio avrebbe dovuto accertarsi «che non vi fossero indizi di uno sfruttamento delle risorse naturali del territorio del Sahara Occidentale sotto il controllo marocchino che potesse svolgersi a danno dei suoi abitanti e che potesse arrecare pregiudizio ai loro diritti fondamentali»** (par. 241; v. anche par. 228). Infatti, tale sfruttamento, ove accertato, avrebbe potuto essere «indirettamente incoraggiato» dalla stipulazione dell'accordo (par. 238). Per il Tribunale, il Consiglio avrebbe adottato la decisione relativo all'accordo senza condurre questo esame preliminare, compiendo così un manifesto errore di valutazione (par. 244).

Il Consiglio ha impugnato questa sentenza dinanzi la Corte di giustizia che, seppur con un percorso argomentativo diverso che non ha condotto all'annullamento della decisione del Consiglio, ha raggiunto una conclusione che tutela il diritto del popolo Sahrawi (causa C-104/16 P). Per la Corte, **il principio di autodeterminazione rende il Sahara Occidentale un territorio non autonomo che gode di uno status separato e distinto rispetto a quello di qualsiasi Stato**, compreso quello cui è stata affidata la sua amministrazione ai sensi dell'articolo 73 della Carta delle NU. Ciò significa che, per determinare l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo controverso, **il termine «territorio del Regno del Marocco» non può essere identificato in modo da includere il Sahara Occidentale illecitamente occupato** (parr. 86-93). **In assenza del consenso del popolo Sahrawi quale soggetto «terzo» all'accordo tra UE e Marocco, quest'ultimo non poteva certamente applicarsi al Sahara Occidentale** (parr. 100-107).

Causa [C-266/16](#)

Nel 2016 l'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha interrogato la CGUE circa la validità di atti dell'Unione relativi agli accordi internazionali conclusi da UE e Marocco nel settore della pesca, in ragione del fatto che essi consentivano **lo sfruttamento delle risorse provenienti dalle acque adiacenti al Sahara Occidentale**. Ribadendo i concetti espressi nella sentenza C-104/16 P (v. sopra), la CGUE ha affermato che, poiché **gli accordi internazionali in questione non erano applicabili al territorio del Sahara Occidentale e alle acque ad esso adiacenti**, gli atti controversi erano validi (par. 85).

Cause [T-180/14](#), [T-275/18](#), [T-376/18](#)

Nel 2018 il Tribunale ha respinto **tre ricorsi del Fronte Polisario** volti a contestare alcuni atti del Consiglio relativi alla conclusione o alla modifica di diversi accordi internazionali tra l'UE e il Marocco, per via dell'**inapplicabilità degli stessi al Sahara Occidentale o alle acque ad esso adiacenti**.

Causa [T-279/19](#) e cause riunite [T-344/19-T-356/19](#)

Con due sentenze adottate nel 2021, il Tribunale dell'UE ha accolto i ricorsi del Fronte Polisario volti a chiedere l'annullamento delle decisioni del Consiglio con le quali si approvava la conclusione di due nuovi accordi tra l'UE e il Marocco con contestuale modifica dell'Accordo di Associazione e dell'Accordo di partenariato per una pesca sostenibile. Infatti, **in evidente contrasto con quanto affermato dalla CGUE a partire dal 2016 (v. sopra), gli accordi contestati dal Fronte Polisario estendevano espressamente la loro applicazione al Sahara Occidentale**. In entrambe le sentenze, il Tribunale ha affermato che **il popolo del Sahara Occidentale deve esprimere, in modo valido, il proprio consenso affinché qualsiasi accordo possa applicarsi al suo territorio o alle acque a esso adiacenti**. Diversamente da quanto sostenuto dalle istituzioni UE, le consultazioni svolte in vista della conclusione di tali accordi non avevano validamente raccolto il consenso del popolo Sahrawi tramite i suoi organi rappresentativi, compreso il Fronte Polisario (par. 391, T-279/19; par. 364, cause riunite T-344/19-T-356/19) in contrasto con il suo diritto di autodeterminazione (par. 366, T-279/19). Le decisioni del Consiglio sono quindi state annullate. **I ricorsi avviati dal Consiglio contro tali sentenze sono tuttora pendenti**.

a cura di C. Danisi e S. Orbitello

Per approfondimenti:

- M. Balboni, G. Laschi (a cura di), *The European Union Approach Towards Western Sahara*, Peter Lang, 2017.
- C. Danisi, *Self-Determination as a Peremptory Norm of International Law and Human Rights in Non-Self-Governing Western Sahara: A Test for the European Union*, in *Human Rights as a Horizontal Issue in EU External Policy*, M. Balboni, C. Danisi (a cura di), Editoriale Scientifica, 2021, pp. 231-274.
- Portale su Sahara Occidentale e diritti umani: www.HRsaharawi.com.